

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

(Provincia di Cosenza)

Verbale n. 14 del 24/10/2023

IL REVISORE UNICO

OGGETTO: Parere del Revisore Unico su Rilascio Certificazione “Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo parte normativa 2020-21-22 e parte economica di destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2020-21”.

La sottoscritta dott.ssa Caterina Cannizzaro, Revisore Unico presso il Comune di Fagnano Castello (CS), nominata con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 23 settembre 2022, con decorrenza incarico dal 1 ottobre 2022, - in data 18.10.2023, è stata interpellata - via PEC sull'ipotesi di contratto collettivo decentrato, di destinazione delle risorse decentrate di parte economica, per l'anno 2020-2021, ai sensi dell'art. 8 comma 7 del CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022, nonché ai sensi dell'art. 40 bis, comma 1, del D. Lgs.n. 165/2001, al fine di fornire il prescritto parere sul controllo della compatibilità dei costi della predetta contrattazione con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione di norme di legge.

ESAMINATA

la documentazione prodotta dall'amministrazione Comunale, pervenuta a mezzo pec in data 18/10/2023, nonché la documentazione, successivamente integrata dall'Ente in data 23/10/2023 e 24/10/2023, costituita:

- Dalla proposta di Giunta sull'Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo decentrato integrativo per l'anno 2020-2022 parte normativa e parte economica di destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2020-21 ” sottoscritta dal Sindaco di Fagnano Castello;
 - Dal contestuale parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, unitamente alla proposta di Giunta, in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
 - Dal contestuale parere favorevole, espresso Responsabile del Settore Amministrativo, unitamente alla proposta di Giunta, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dal ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
- Dall'ipotesi di Contratto collettivo decentrato integrativo 2020-2021-2022, parte economica e normativa sottoscritto in data 19 giugno 2023, del personale dipendente per il triennio 2020 – 2022, sottoscritto dalle delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale ALLEGATO A ;

- Dalla relazione tecnico – finanziaria sul contratto collettivo decentrato anni 2020 e 2021 ALLEGATO B, redatta dall’Ente ai sensi dell’art. 40, comma 3 sexies del D.Lgs. n.165/2001, nella quale sono stati compilati i seguenti moduli:
 - modulo 1 -sulle modalita’ di costituzione del fondo di contrattazione integrativa;
 - modulo 2 -sulla definizione delle contrattazione integrativa e relativa destinazione del fondo per l’anno di riferimento, attuate nel rispetto dei limiti e vincoli fissati dall’art. 23 del D.Lgs. n. 75/2017, nonché delle prescrizioni contenute nell’art. 40, comma 3-quinques, 2° periodo, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i;
 - modulo 3 - Il modulo nel quale viene confrontato il valore del fondo di contrattazione integrativa dell’anno di riferimento, con il corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente;
 - modulo 4 - sulla compatibilità economica-finanziaria e sulle modalità di copertura degli oneri del fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio, sono state verificate le disponibilità finanziarie dell’amministrazione ai fini delle copertura delle varie voci del fondo. ;

VISTO

- il CCNL 21/5/2018 del personale del comparto Funzioni Locali ed in particolare l’articolo 67 del medesimo che disciplina la costituzione del “Fondo risorse decentrate”, destinato allo sviluppo delle risorse umane ed alla produttività;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 02/05/2023 avente ad oggetto “Costituzione delegazione trattante di parte pubblica” con la quale è stata costituita la delegazione trattante di parte pubblica per il CCNL comparto funzioni locali triennio 2019- 2021- personale non dirigente -sottoscritto in data 16.11.2022 ;
- Il Bilancio di previsione dell’Ente, esercizio finanziario per il triennio 2023/2025 ed i suoi allegati, con valenza anche di salvaguardia equilibri e di assestamento generale di bilancio.; approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.24 del 22/08/2023;
- la richiamata Determinazione n. 72 del 30.12.2020, redatta dal Responsabile Del Servizio Finanziario, di quantificazione del Fondo per la contrattazione integrativa risorse decentrate anno 2020 (CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018) - per un totale complessivo somme disponibili parte stabile, di 49.750,97, parte indisponibile € 19.150,82;
Dall’allegato prospetto di costituzione integrale del fondo (parte stabile e parte variabile) con ipotesi di distribuzione del fondo delle risorse decentrate 2020 al personale dipendente (allegato);
- la richiamata Determinazione n. 54 del 29.09.2021 redatta dal Responsabile Del Servizio Finanziario, di quantificazione del Fondo per la contrattazione integrativa risorse decentrate anno 2021 (CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018) - per un totale complessivo somme disponibili parte stabile, di €50.799,04, parte indisponibile € 18.102,75 - Allegato Prospetto costituzione fondo contrattazione decentrata integrativa 2021;
- Dall’Allegato prospetto di costituzione integrale del fondo (parte stabile e parte variabile) con ipotesi di distribuzione del fondo delle risorse decentrate 2021 al personale dipendente (allegato);

PREMESSO CHE

- l’art. 40-bis, comma 1, del D. Lgs n. 165/2001 avente per oggetto “il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio

e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori”, deve essere effettuato dall’organo di revisione economico – finanziaria, nel caso dal Revisori Unico;

- le disposizioni specifiche del D.Lgs. n. 165/2001 prevedono:
 - all'art. 40, comma 3 bis che “Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'art. 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ogni amministrazione”;
 - all’art. 40, comma 3 quinquies che “Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale”, da cui consegue la nullità delle clausole difformi;
 - all’art. 40, comma 3 sexies che “A corredo di ogni contratto le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali del Ministero dell'Economia e Finanze d’intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'art. 40-bis, comma.
- L’art. 8, comma 6, del CCNL sottoscritto il 17/12/2020 che prevede che Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall’organo di controllo competente ai sensi dell’art. 40-bis, comma 1 del d. lgs. n. 165/2001. A tal fine, l’ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l’organo di governo competente dell’amministrazione può autorizzare il residente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto;
- l’art. 67, comma 1 del CCNL 21/05/2018 il quale dispone che: “A decorrere dall’anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, nello specifico, le modalità di ripartizione delle risorse che risultano suddivise in due tipologie, così costituite:
 - RISORSE STABILI, costituite da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall’art. 31, c. 2, CCNL 22.1.2004, relative all’anno 2017,, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all’art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004.”;
 - RISORSE VARIABILI, che hanno validità esclusivamente per l’anno in cui sono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate;

Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell’unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative”;

- l’art. 80 del CCNL 16/11/2022 recante “Fondo risorse decentrate: utilizzo” (art. 68 CCNL 21.05.2018);

- l'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue: “Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;

- L'art. 23, comma 3 del D. Lgs. n. 75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue: “Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile”;

- che l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019 n. 58, dispone che "il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.05.2017 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione Integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;
- che il DPCM del 17.03.2020 consente l'adeguamento del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017 e fa salvo il limite ivi stabilito qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31.12.2018;

CONSIDERATO CHE

In merito alla costituzione economica del fondo delle “risorse decentrate” per l’anno 2020 e 2021 rilevano:

- l’art. 1 comma 236 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), in vigore dal 1/1/2016, con il quale era stata introdotta una nuova disposizione finalizzata a contenere i costi del salario accessorio dei dipendenti pubblici: “*Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente*”;

- l’art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 dispone testualmente quanto di seguito riportato che: “*Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.*

165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato....omissis”;

PRESO ATTO

che nella seduta del 19 giugno 2023 la delegazione trattante, su convocazione del Presidente della delegazione trattante, prot. n. 2501 del 14.06.2023, le organizzazioni sindacali e la RSU hanno espresso parere favorevole sulla bozza l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo parte normativa 2020-2021- 2022 e parte economica per l'anno 2020-2021;

CONSIDERATO CHE

i controlli in materia di contrattazione decentrata integrativa sono stati modificati per effetto delle disposizioni introdotte dal D. Lgs 150/2009 ed afferiscono sia alla compatibilità dei costi della stessa con i vincoli di bilancio, sia ai vincoli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con riferimento alle disposizioni inderogabili sulla misura e corresponsione dei trattamenti accessori;

come meglio precisato nella circolare n. 25/2012 della Ragioneria Generale dello Stato, l'organo di controllo ovvero il Collegio dei Revisori deve effettuare una certificazione positiva su tutti gli aspetti normativi della contrattazione decentrata integrativa attestando la compatibilità legislativa e contrattuale dell'ipotesi di contratto”;

la circolare n. 20/2015 della Ragioneria Generale dello Stato, con la quale sono state fornite le istruzioni operative in merito a tale disposizione, prevedendo inoltre che l'ammontare della decurtazione “permanente” debba essere certificato dal/dai Revisore/i dei Conti, verificando in ogni caso che tale importo non sia inferiore a quello generato secondo le indicazioni già fornite dalla stessa nelle circolari n. 12/2011, n. 25/2012 e n. 15/2014;

il predetto controllo deve essere effettuato dall'organo di revisione economico finanziaria prima dell'autorizzazione da parte dell'organo di governo alla sottoscrizione definitiva dell'accordo;

ACCERTATO

- Che la Relazione Tecnico-Finanziaria del Fondo Dipendenti 2021 e 2022 a corredo della pre-intesa è stata predisposta in ossequio alle istruzioni emanate con le Circolari n. 25 del 19 luglio 2012, n. 20 del 08/05/2015 e n. 12 del 23 marzo 2016 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Detta relazione, appare completa e tale comunque da fornire i dettagli informativi necessari alla comprensione del contenuto, degli oneri, delle coperture e degli effetti dell'istituto contrattuale decentrato. La relazione illustra ed attesta per ogni anno:
 - il quadro di sintesi sulla costituzione e sulle modalità di utilizzo del fondo risorse decentrate;
 - i criteri di costituzione del fondo risorse decentrate e la quantificazione delle risorse fisse e variabili nonché delle decurtazioni del fondo risorse decentrate effettuate negli anni pregressi;
 - i criteri sul presunto utilizzo del fondo delle risorse decentrate, suddivisi tra destinazioni non disponibili alla contrattazione e quelle specificatamente regolate dal contratto integrativo;
 - l'attestazione sulla coerenza delle norme contrattuali in materia di meritocrazia e premialità;
 - l'attestazione sul rispetto del principio di attribuzione selettiva delle progressioni economiche;
 - la verifica sul rispetto dei vincoli di legge in ordine alla contrattazione decentrata integrativa;

- la compatibilità economico-finanziaria del fondo delle risorse decentrate con particolare riguardo alle modalità di copertura degli oneri derivanti dal contratto integrativo;
- Che l'ipotesi di contratto integrativo è stato predisposto in conformità delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;
- Che la costituzione del fondo per la contrattazione integrativa per l'anno 2020 e per l'anno 2021 è stata predisposta in conformità alle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;
- Che il fondo per le risorse decentrate 2020- 2021, così come calcolato, consente di rispettare il limite in tema di contenimento della spesa, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557- quater, della Legge 296/2006 (sul contenimento della spese di personale).
- Che l'Ente ha rispettato le disposizioni normative l'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 non superando l'importo del fondo decentrato determinato per l'anno 2016 (pari ad €68.901,76), ridotto in relazione all'andamento occupazionale. Tale verifica, è riassunta nel prospetto seguente, nel quale si è raffrontato il fondo risorse decentrate per l'anno 2020 e 2021 con il corrispondente valore del fondo previsionale sia nell'anno 2018, sia nel consuntivo dell'anno 2016:

Verifiche	Anno 2020	VERIFICA RISPETTO LIMITE ART. 23, C. 2 DEL D.LGS. N. 75/17 NON SUPERAMENTO FONDO ANNO 2016	Anno 2021	VERIFICA RISPETTO LIMITE ART. 23, C. 2 DEL D.LGS. N. 75/17 NON SUPERAMENTO FONDO ANNO 2016
Risorse stabili	70.649,12	68.901,76	72.946,06	68.901,76
Risorse variabili	0,00	0,00	0,00	0,00
Riduzione superamento	-1.747,33		-4.044,27	
Totale fondo complessivo risorse sottoposte a	68.901,76	68.901,76	68.901,76	68.901,76

certificazione				
• Di cui Parte stabile	49.750,97		50.799,04	
• Di cui Parte soggetta a vincolo	19.150,87		18.102,75	

- il fondo per la contrattazione integrativa anno 2020, determinato come da prospetto Allegato A alla determinazione n. n. 72 del 30.12.2020 del Responsabile dei Servizio Finanziario, è pari a euro € 49.750,97 di cui euro 19.150,87 soggette a vincolo;
- il suddetto fondo non supera il limite delle risorse 2016, come da Allegato B, di cui al citato art. 23, comma 2, del D.Lgs, n. 75 del 25.5.2017;
- le unità rilevate al 31/12/2020 risultano inferiori a quelle presenti al 31.12.2018 e pertanto non è richiesto l'adeguamento né in aumento né in diminuzione;
- il fondo per la contrattazione integrativa anno 2021, determinato come da prospetto Allegato A alla determinazione Determinazione n. 54 del 29.09.2021 del Responsabile dei Servizio Finanziario, è pari a euro € 50.799,04, di cui euro 18.102,75 soggette a vincolo;
- il suddetto fondo non supera il limite delle risorse 2016, come da Allegato B, di cui al citato art. 23, comma 2, del D.Lgs, n. 75 del 25.5.2017;
- le unità rilevate al 31/12/2021 risultano inferiori a quelle presenti al 31.12.2018 e pertanto non è richiesto l'adeguamento né in aumento né in diminuzione;

La verifica sulla destinazione delle risorse decentrate sottoposte a certificazione, è riassunta nel prospetto seguente:

Destinazione risorse sottoposte a certificazione	ANNO 2020	ANNO 2021
Somme non regolate dal contratto	19.150,87	18.102,75
Somme regolate dal contratto	22.200,00	22.200,00
Destinazione ancora da regolare	27.550,97	28.599,04
TOTALE risorse sottoposte a certificazione	68.901,76	68.901,76

- gli impegni di spesa, a titolo di trattamento economico accessorio a favore del personale dipendente, iscritti nel cap 1924, sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione finanziario 2023-2025 con eventuale imputazione all'esercizio

finanziario 2023, pertanto, mantenendosi tali costi nei limiti di quanto già inserito nella programmazione finanziaria dell'Ente, si ritengono compatibili con i vincoli di bilancio del relativo esercizio.

Alla luce di quanto sopra esposto, l'Organo di Revisione, per quanto di competenza

ATTESTA

Nel rispetto delle norme sopra richiamate, che la costituzione del Fondo per le risorse decentrate di parte economica, da destinare al personale dipendente non dirigente, per gli anni 2020-2021, è stata formulata nel rispetto dei vigenti limiti normativi/contrattuali, nel limite dell'importo complessivo di euro 68.901,76.

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 239, D. Lgs. 267/2000, 40 e 40 bis comma 1, D. Lgs. 165/2001, che gli oneri del Fondo Risorse Decentrate da destinare al personale non dirigente per l'anno 2020 e per l'anno 2021, così come valorizzati nella Determinazione n. 72 del 30.12.2020 e relativi allegati, nella Determinazione n. 54 del 29.09.2021, sono rispettosi dei vincoli imposti dagli equilibri di finanza pubblica, compatibili con i vincoli di Bilancio, coerenti con i vincoli stessi previsti dal CCNL 16/11/2022 e dal D. Lgs. n. 75/2017 e trovano la relativa copertura finanziaria nei competenti stanziamenti del Bilancio di Previsione 2023/2025, annualità 2023.

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE sulla "Costituzione del fondo risorse per la contrattazione decentrate per l'anno 2020", oggetto della Determinazione n. 72 del 30.12.2020 e sulla "Costituzione del fondo risorse per la contrattazione decentrate per l'anno 2021, oggetto della Determinazione n. 54 del 29.09.2021, nonché sulla destinazione del fondo risorse decentrate di cui alla "Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria relativo alla contrattazione decentrata integrativa (CCDI) per l'annualità 2020-2021", rilasciando la presente certificazione ai sensi dell'art. 40 bis del D. Lgs. 165/2001.

Il Revisore Unico

F.to Caterina Cannizzaro

**"Sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.07/03/2005, n.82 e s.m.i. (CAD)*

